

N. CCCLXIV - *Ordinanza relativa agli obblighi di prevenzione e contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del riciclaggio, dell'auto-riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, all'interno dello Stato della Città del Vaticano, con riferimento alle organizzazioni di volontariato ed alle persone giuridiche canoniche e civili iscritte nei rispettivi registri.*

IL PRESIDENTE DEL GOVERNATORATO
DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

vista

- la *Legge fondamentale* dello Stato della Città del Vaticano del 26 novembre 2000;
- la Legge N. LXXI sulle *Fonti del Diritto* del 1° ottobre 2008;
- la Legge N. CCLXXIV *sul Governo dello Stato della Città del Vaticano* del 25 novembre 2018;
- la Legge N. CLXXXVII *sulla disciplina delle attività di volontariato* del 22 maggio 1992;
- la Legge N. CCVI *sulle persone giuridiche civili* del 28 giugno 1993;
- la Lettera Apostolica in forma di “*Motu Proprio*” *I beni temporali* ed in particolare il punto 2, lett. a);
- il *Motu proprio* «*per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione illecita delle armi di distruzione di massa*» dell'8 agosto 2013;
- la Legge N. XVIII, *recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria* dell'8 ottobre 2013 e successive modifiche;
- il *Motu proprio* «*Fidelis dispensator et prudens*» del 4 febbraio 2014;
- la Legge N. X *recante norme generali in materia di sanzioni amministrativa* dell'11 luglio 2013

considerato che

la Segreteria di Stato coadiuva più da vicino il Sommo Pontefice nell'esercizio della sua suprema missione anche nello svolgimento della potestà sovrana sullo Stato della Città del Vaticano;

la Segreteria per l'Economia, a norma del proprio Statuto del 22 febbraio 2015, è competente per il controllo e la vigilanza in materia amministrativa e finanziaria sui Dicasteri della Curia Romana, sulle Istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, fatto salvo il *Rescriptum ex Audentia* dell'11 dicembre 2017;

l'Autorità di Informazione Finanziaria, in base al proprio Statuto del 15 novembre 2013 e della Legge N. XVIII, *recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria*, dell'8 ottobre 2013 e successive modifiche, svolge in piena autonomia e indipendenza attività di prevenzione, di contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché la funzione di informazione finanziaria;

ritenuta l'esigenza di disciplinare ulteriormente gli obblighi in materia di registrazione e di vigilanza delle organizzazioni di volontariato e delle persone giuridiche canoniche e civili iscritte nei rispettivi registri tenuti presso il Governatorato;

ha emanato la seguente

ORDINANZA

Art. 1. Le organizzazioni di volontariato e le persone giuridiche canoniche e civili, iscritte nei rispettivi registri tenuti dall'Ufficio Giuridico del Governatorato ai sensi dell'art. 17 della Legge N. CCLXXIV *sul Governo dello Stato della Città del Vaticano* del 25 novembre 2018, pur nelle loro rispettive differenze e nel perseguire il proprio fine statutario, sono tenute ad individuare, valutare e contenere i rischi di strumentalizzazione per finalità illecite, in conformità con la normativa per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del riciclaggio, dell'auto-riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Art. 2. Gli enti di cui all'art. 1 devono inviare una segnalazione di attività sospetta all'Autorità di Informazione Finanziaria:

- a. qualora sospettino o abbiano motivi ragionevoli di sospettare, che fondi o altre risorse economiche sono i proventi di attività criminose, oppure sono collegati o connessi al finanziamento del terrorismo o destinati ad essere utilizzati per atti di terrorismo o da organizzazioni terroristiche o da coloro che finanziano il terrorismo o la proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- b. in caso di attività, operazioni o transazioni che essi considerino particolarmente atte, per loro natura, ad avere un collegamento o una connessione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo o con atti di terrorismo o con organizzazioni terroristiche o con coloro che finanziano il terrorismo.

In materia di segnalazioni di attività sospette si applicano gli articoli 40, commi 3 e 4, 41, 42, 43, 44 e 45 della Legge n. XVIII dell'8 ottobre 2013 e successive modifiche.

Ai fini dell'individuazione e della valutazione di possibili attività sospette, gli enti di cui all'art. 1 potranno avvalersi di quanto stabilito dal Regolamento dell'Autorità di Informazione Finanziaria n. 5 del 19 settembre 2018, con particolare riguardo per gli indicatori di anomalia individuati nell'Allegato 1 del medesimo Regolamento e successivi aggiornamenti.

Art. 3. Il bilancio, preventivo e consuntivo, i documenti e le scritture contabili delle persone giuridiche canoniche e civili iscritte nei rispettivi registri dell'Ufficio Giuridico del Governatorato, per i fini di cui all'art. 1, devono essere tenuti a norma delle disposizioni vigenti ed in osservanza delle istruzioni e delle linee guida formulate dalla Segreteria per l'Economia e in particolare delle *Politiche Vaticane di Financial Management (VFMP)* approvate in forma specifica il 24 ottobre 2014 e successivi aggiornamenti.

Art. 4. Gli enti di cui all'art. 1 devono collaborare alle attività di prevenzione e contrasto di illeciti in base ai protocolli di intesa stipulati tra la Segreteria di Stato, il Governatorato, la Segreteria per l'Economia e l'Autorità di Informazione Finanziaria. Tali Autorità, nell'ambito dei Protocolli d'Intesa, scambiano informazioni al fine dello svolgimento delle predette attività di prevenzione, controllo e contrasto di illeciti.

Art. 5. Le Autorità di cui al precedente art. 4, ciascuno per quanto di propria competenza e d'intesa tra loro, stabiliscono periodiche sessioni di aggiornamento e formazione alle quali partecipano le organizzazioni di volontariato e le persone giuridiche canoniche e civili, iscritte nei rispettivi registri tenuti dall'Ufficio Giuridico del Governatorato.

Art. 6. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

L'originale della presente ordinanza, munita del sigillo dello Stato, sarà depositata nell'Archivio delle Leggi dello Stato della Città del Vaticano e pubblicata nel supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione sulla porta degli Uffici del Governatorato, nel cortile San Damaso, negli Uffici postali dello Stato e nel sito internet dello Stato della Città del Vaticano.

Città del Vaticano, 19 agosto 2020

F.to GIUSEPPE CARD. BERTELLO

Presidente

F.to Il Segretario Generale